



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) SIVIGLIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 13/10/2025

FATTO

Il ricorrente espone di aver sottoscritto, in data 9 novembre 2019, presso un' esercente convenzionato con l'intermediario convenuto, una richiesta avente ad oggetto la concessione di un prestito finalizzato all'acquisto di un prodotto (per l'importo di nominali € 869,95 rimborsabile in n. 10 rate mensili di € 86,99 ciascuna, Tan 0,00%, Taeg 0,00%) e di una linea di credito rotativa a tempo indeterminato, utilizzabile con carta revolving (n. *272), sino a concorrenza dell'importo di € 3.000,00. In relazione a tale ultimo rapporto, il ricorrente rileva che il fido accordato poteva essere utilizzato non solo per operazioni di credito finalizzato poste in essere con il convenzionato, bensì per prelievi e transazioni di natura eterogenea presso esercizi commerciali diversi, secondo quanto documentato dagli estratti conto in atti. Deduce, pertanto, la nullità del contratto, in quanto concluso presso i locali dell' esercente per il tramite di personale non abilitato alla promozione e al collocamento di tale forma di finanziamento (cita la delibera Banca d'Italia n. 107/2023, recante *Orientamenti di Vigilanza di tutela*) e in violazione della normativa di trasparenza bancaria. Saggiunge che l'intermediario non avrebbe rilasciato alcuna informativa precontrattuale dalla quale evincere l'identità e la qualifica del soggetto promotore del contratto inter partes, né chiarito se costui fosse un dipendente dell'intermediario, un agente o un mediatore iscritto negli elenchi tenuti dall'OAM. Ciò posto, il ricorrente - insoddisfatto dell'esito del reclamo - invoca la tutela dell'Arbitro affinché accerti la nullità del contratto revolving e, per l'effetto: condanni l'intermediario a restituire la somma indebitamente incamerata a titolo di interessi ultralegali e oneri (dal medesimo complessivamente quantificata in € 447,15, ex art. 1284 cod. civ.), oltre interessi di legge sino al soddisfo; adotti "ogni eventuale provvedimento ritenuto opportuno".

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario deduce l'infondatezza del ricorso sostenendo che la facilitazione finanziaria, consistente in un'apertura di credito ad uso rotativo utilizzabile con carta (n. *272) concessa al cliente in data 09/11/2019, debba ritenersi validamente accordata in virtù di un contratto efficace concluso presso il convenzionato nel rispetto della normativa pro tempore vigente. In particolare, la convenuta allega: che la linea di credito è stata richiesta e ottenuta dal cliente sia per l'acquisto di beni (presso il fornitore convenzionato con lo stesso o altri), sia per operazioni di anticipo contanti e prelievi presso sportelli automatici tramite l'impiego di apposita carta magnetizzata consegnata al medesimo; la circostanza che il cliente ha utilizzato nel tempo, in modo costante e continuativo (da novembre 2019 a luglio 2023) il credito accordato, per complessivi € 22.962,01, è indicativa della sua piena consapevolezza in ordine alle caratteristiche e al gradimento del prodotto finanziario; che il cliente ha sempre ricevuto gli estratti conto mensili del rapporto senza mai sollevare alcuna contestazione; che il contratto di credito revolving è stato promosso e collocato direttamente dall'intermediario, in qualità di "distaccatario" presso il corrispondente convenzionato T* (c.d. distaccante), con personale del punto vendita operante in regime di distacco funzionale parziale (c.d. distaccato), nel rispetto dell'art. 30, co. 1, d.lgs. n. 276/2003 (c.d. Legge Biagi). Assume, dunque, che il cliente ha sottoscritto la richiesta direttamente con il finanziatore, per il tramite di un soggetto incaricato (distaccato) previamente formato e autorizzato temporaneamente alla promozione e al collocamento del prodotto finanziario in discorso presso i locali del punto vendita convenzionato, in qualità di "consulente carte", sotto il potere direttivo, organizzativo e gestionale del *distaccatario*, giacché inserito funzionalmente nella propria organizzazione al pari di una risorsa lavorativa tradizionale. L'intermediario fa presente che in fase di stipula il consulente ha fornito al ricorrente tutte le informazioni relative alle caratteristiche dell'operazione creditizia. Pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, ritiene che il ricorrente ha usufruito del credito concesso, alle condizioni pattuite, in esecuzione del contratto valido ed efficace collocato e distribuito dalla stessa resistente secondo modalità pienamente conformi alla normativa sulla trasparenza e alle disposizioni legislative e regolamentari di settore. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

Con memorie di repliche e controrepliche le parti ribadiscono le rispettive conclusioni.

DIRITTO

Con ricorso all'Arbitro il ricorrente eccepisce la nullità del contratto avente ad oggetto la concessione di una linea di credito con carta revolving concluso fuori sede, per il tramite del venditore convenzionato, principalmente per violazione della disciplina sul collocamento e sulla distribuzione dei prodotti finanziari, alla stregua della quale la raccolta di proposte contrattuali finalizzate alla concessione di una linea di fido utilizzabile a tempo indeterminato, anche con carta di credito revolving, in quanto costituente esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia o della mediazione in attività finanziaria è riservata ai soggetti iscritti in apposito elenco istituito presso l'OAM, tra cui non figura l'esercente.

Il ricorso è meritevole di tutela nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Dalla documentazione agli atti risulta che, in data 9 novembre 2019, il ricorrente ha sottoscritto, con firma digitale, presso un'esercente convenzionato, una richiesta per la concessione (da parte dell'intermediario convenuto) di un prestito finalizzato all'acquisto di un bene (del valore di € 869,95 rimborsabile in n. 10 rate mensili di € 86,99 ciascuna, a condizioni promozionali) e di una linea di credito rotativa a tempo indeterminato, utilizzabile anche con carta revolving (n. *272), sino a concorrenza dell'importo di € 3.000,00. In relazione al contratto revolving, l'art. 1 delle Condizioni Generali (pag. 8, ss. della modulistica negoziale) stabilisce che: "*il contratto, se le modalità tecniche lo consentono, potrà essere sottoscritto dal Cliente con utilizzo di firma elettronica avanzata, nelle sue diverse forme, e si perfeziona con l'accettazione scritta della presente richiesta da parte [dell'intermediario], che avverrà comunque entro 30 giorni dal ricevimento della stessa compilata in ogni su parte (...)*". A mente dell'art.

2, *“la linea di credito con carta si attiva con il primo utilizzo da parte del Cliente”*. Inoltre, ai sensi degli artt. 4, 5 e 8 del regolamento in disamina: *“Il Titolare può utilizzare la linea di credito con carta per acquisti mediante carta presso fornitori collegati ai circuiti di spendibilità previsti dalla carta; operazioni di anticipo contante, quali la richiesta di assegno o bonifico e i prelievi presso sportelli automatici (ATM) e/o presso sportelli bancari in Italia e all'estero; acquisti ed operazioni di pagamento via internet nei limiti dell'importo massimo della linea di credito; operazioni effettuate utilizzando ogni mezzo messo a disposizione direttamente o indirettamente [dall'intermediario] il cui importo è reso disponibile al massimo entro 30 giorni dalla richiesta del Titolare”*; *“Il Titolare può utilizzare la Linea di Credito con Carta anche per usufruire di operazioni promozionali con Piano di Rimborso Predefinito a Tasso, aventi condizioni economiche complessivamente più favorevoli rispetto a quelle normalmente applicate sulla Linea stessa (...). In caso di utilizzo della Linea di Credito per dette operazioni promozionali, il Titolare rimborsa mediante rate mensili predeterminate in numero ed importo, in conformità a quanto indicato nella ricevuta dell'operazione con applicazione di un tasso di interesse più favorevole di quello normalmente previsto per la Linea di Credito stessa e senza applicazione di costi ulteriori (...).”*; *“Gli utilizzi, immediatamente addebitati, sono produttivi di interessi al tasso previsto in Contratto o comunque a quello in vigore al momento del singolo utilizzo. Gli interessi sono calcolati mensilmente, con il metodo dell'interesse semplice, moltiplicando la quota capitale per il numero di giorni di esposizione e per il tasso giornaliero, determinato dividendo il TAN (tasso annuo nominale) per il numero di giorni dell'anno civile. Gli interessi non vengono capitalizzati. Per ogni utilizzo effettuato, se lo strumento di lettura lo consente, il Titolare può rimborsare con le seguenti modalità: a) rate mensili di importo non inferiore al 3% della disponibilità iniziale della Linea di Credito con Carta, o, a seguito di richiesta del Titolare, dell'esposizione complessiva risultante al momento della richiesta stessa. Il Titolare può richiedere in qualsiasi momento la variazione dell'importo della rata nel rispetto dei limiti sopra indicati; b) in unica soluzione senza interessi se lo strumento di lettura o la modalità di utilizzo lo consentono; c) pagamento di somme aggiuntive di importo superiore al rimborso minimo mensile prestabilito, anche fino a completa estinzione del saldo dovuto; il Cliente, infatti, ha diritto di rimborsare anticipatamente il credito in qualsiasi momento, in tutto o in parte, e non è tenuto a corrispondere a [intermediario] alcun indennizzo trattandosi di contratto di apertura di Linea di Credito con carta (...).”*

Orbene, dal tenore delle summenzionate clausole del contratto si evince che il cliente può usufruire, tra l'altro, del credito concesso a tempo indeterminato, con o senza l'utilizzo della carta collegata, obbligandosi al rimborso del capitale e degli interessi maturati mediante rate mensili di importo predefinito calcolate in percentuale delle somme somministrate, cosicché ogni versamento ricostituisce per il titolare la sua disponibilità di utilizzo. Il titolare può dunque assumere un debito nei confronti dell'intermediario da saldare in un momento successivo anche ove egli non disponga immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Considerate le peculiari caratteristiche del prodotto finanziario testé descritto, promosso e collocato presso i locali dell'esercente convenzionato in data 09/11/2019 (aspetto quest'ultimo sulla quale si appunta la doglianza del ricorrente), per la soluzione della vertenza occorre prendere le mosse dal disposto dell'art. 12 del d.lgs. n. 141 del 2010 - che ha introdotto disposizioni di attuazione dell'art. 128-quater e dell'art. 128-sexies, TUB - secondo cui *“non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia: a) la promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito”*.

In proposito, giova sottolineare che in relazione ai rapporti conclusi già prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs. n. 141 del 2010, questo Arbitro ha in più occasioni osservato come la concessione di una linea di credito revolving ad opera di soggetti non abilitati violi la disciplina applicabile all'offerta fuori sede di prodotti bancari ai sensi degli artt. 3, d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374 e 2 d.m. 13 dicembre 2001, n. 485. In particolare, la promozione e la raccolta di proposte contrattuali relative all'apertura di una linea di credito a tempo indeterminato utilizzabile anche mediante carta di credito di tipo revolving,

in quanto costituente esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, è riservata ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'U.I.C. (all'epoca esistente). In virtù della riserva di attività, la Banca d'Italia, con Comunicazione al sistema del 20 aprile 2010, ha censurato la prassi seguita da alcuni intermediari finanziari di utilizzare la rete di esercizi commerciali, anche appartenenti alla grande distribuzione, per la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento non finalizzati (tra i quali rientra il credito revolving), nonché quella di inviare alla clientela già acquisita, sulla base di precedenti contratti di credito al consumo, carte di credito revolving o ad opzione, rammentando che gli intermediari finanziari, ai fini della promozione e conclusione dei predetti contratti, si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria disciplinati dalla menzionata normativa. Detto obbligo poteva essere derogato solo nell'ipotesi di promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving. A queste conclusioni è pervenuta anche la Corte di Cassazione, la quale, pronunciando sul rinvio pregiudiziale sollevato, ex art. 363-bis, cod. proc. civ., dalla Corte di appello di Firenze, giusta ordinanza del 17 luglio 2024 (in virtù degli orientamenti contrapposti registrati sulla materia presso la giurisprudenza di merito e del rilevante impatto pratico e sistematico della questione), ha enunciato il principio di diritto per cui, in relazione ai contratti conclusi nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010: (i) *“non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999”*; (ii) *“il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.”* (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 13 maggio 2025, n. 12838). Ivi si argomenta, inter alia, che se per un verso “è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento”, si deve nondimeno ritenere che “il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato”. Diversamente opinando, sottolinea la Corte, che le finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame (che introduce specifiche condizioni per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nel rilascio di carte di credito, in ragione della rilevanza pubblicistica dei requisiti soggettivi richiesti a tutela del mercato bancario e finanziario, e dell'incidenza sulla struttura della fattispecie negoziale) verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più quando tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario. Ne deriva che il contratto concluso in violazione di norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione di un contratto deve considerarsi nullo per violazione di norme imperative (cfr. Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724).

Nel caso di specie, in esito alla richiesta congiunta di prestito finalizzato e di credito con carta revolving sottoscritta dal ricorrente in data 09/11/2019, mediante apposizione della sua firma digitale sulla modulistica contrattuale messa a disposizione presso i locali del venditore convenzionato, consta l'accettazione formale della pratica comunicata dall'intermediario e l'“Autorizzazione n. *****397” a valere sul finanziamento promozionale (€ 869,95). Al riguardo, parte resistente deduce la validità del

contratto complesso asserendo che il negozio sarebbe stato concluso non già, come sostenuto dal ricorrente, attraverso un dipendente dell'esercente, bensì per il tramite di un suo preposto specificamente formato e incaricato, operante in regime di *distacco funzionale parziale*, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003. Secondo la prospettazione dell'intermediario, il soggetto incaricato avrebbe prestato la propria attività lavorativa per la banca, presso i locali commerciali del convenzionato, in forma "parziale", facendo verosimilmente intendere che questi svolgesse le proprie mansioni sia a favore del rivenditore, sia a favore della banca. In tale prospettiva, tenuto conto della normativa *ratione temporis* applicabile, occorre dunque valutare se il finanziamento controverso possa considerarsi collocato direttamente dalla banca oppure no, ovvero se il dipendente messo a disposizione dell'intermediario dal rivenditore convenzionato possa essere considerato come "proprio dipendente" ai fini del collocamento fuori sede dei prodotti finanziari. Con precipuo riferimento alla nozione di distacco, contemplata dalla normativa giuslavoristica invocata dall'intermediario, secondo l'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, *"l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa"*. Inoltre, secondo le Istruzioni di Vigilanza (Tit. III, Cap. 2, sez. III, Par. 2.1): *"Le banche possono effettuare fuori sede attività di promozione dei propri prodotti e servizi bancari e finanziari, nonché dei prodotti di terzi nei confronti dei quali svolgono un servizio di intermediazione, utilizzando, oltre ai canali pubblicitari, i propri dipendenti e promotori finanziari, nonché altre banche o SIM e le rispettive reti di promotori finanziari, imprese ed enti di assicurazione e i rispettivi agenti assicurativi. Le banche possono collocare fuori sede prodotti e servizi bancari e finanziari utilizzando i propri dipendenti e promotori finanziari, nonché altre banche o SIM e le rispettive reti di promotori finanziari"*.

Nella fattispecie in esame, la resistente ha procurato copia di una lettera di incarico datata 23/11/2015, indirizzata all'esercente convenzionato, a mezzo della quale la stessa ha comunicato a un dipendente del venditore l'assegnazione dell'incarico di *"CONSULENTE CARTE"*, in qualità di *distaccato funzionale parziale*, sottolineando e che *"in relazione a ciò, ai sensi di cui all'art. 30 del D. lgs. 196/2003, lei assume la posizione di "INCARICATO" del trattamento dei dati personali per la raccolta dei dati dei clienti, relativamente al suo specifico ambito di attività"* in virtù della *"formazione da lei ricevuta da parte della nostra banca"*.

Orbene, sulla scorta degli elementi acquisiti, osserva il Collegio che nella documentazione contrattuale in atti (ove compare il nominativo dell'esercente) non constano evidenze da cui potersi desumere l'intervento, in sede di stipula del negozio, del dipendente distaccato evocato dalla resistente (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 861/2023). Peraltro, al netto della circostanza per cui, nel perimetro dell'incarico conferito, il "distaccato" assume la *"posizione di INCARICATO del trattamento dei dati personali per la raccolta dei dati dei clienti"*, non si ravvisano elementi qualificati in ordine allo *"specifico ambito di attività"* devoluto al *"CONSULENTE CARTE"* e alla formazione (in materia di trasparenza, promozione e collocamento in relazione alla natura dei prodotti finanziari offerti) asseritamente erogata in suo favore.

Sicché nel contesto considerato, anche alla luce del principio affermato dalla S.C., secondo cui il legislatore, nel vietare lo svolgimento di siffatta attività creditizia ai soggetti non iscritti nell'apposito albo o elenco ha, sia pure indirettamente, inteso vietare, altresì, l'avvalimento di tale attività da parte degli intermediari bancari e finanziari e, conseguentemente, «la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato», ritiene questo giudice come, nella specie, le modalità adottate per il collocamento del finanziamento in questione – tramite il distacco di dipendenti come sopra descritto – risultano elusive delle norme che impongono agli intermediari bancari e finanziari di avvalersi di agenti in attività finanziaria o di utilizzare propri dipendenti nelle attività di collocamento fuori sede. Pertanto, tenuto conto che la disciplina di cui all'art. 12, d.lgs. n. 141/2010 può essere derogata soltanto nelle ipotesi di promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base



di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito ad uso rotativo utilizzabili mediante carta, definitivamente pronunciando il Collegio accerta la nullità del contratto n. *272, per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con le conseguenze restitutorie di cui all'art. 2033, cod. civ. Per l'effetto, il Collegio dispone che l'intermediario provveda al ricalcolo del piano di ammortamento al tasso legale, ex art. 1284, comma 3, cod. civ., senza capitalizzazione degli interessi, e restituisca alla parte ricorrente le somme percepite indebitamente, anche a titolo di ulteriori voci di costo pattuite. Non accoglie ogni ulteriore domanda.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità del contratto di finanziamento oggetto di controversia e dispone che l'intermediario provveda al ricalcolo del piano di ammortamento al tasso legale ex art. 1284, terzo comma, codice civile, senza capitalizzazione degli interessi, e alla restituzione al ricorrente delle somme versate in eccedenza.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI